

## **Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali**

*Delibera dell'11 novembre 1998*

"Con la deliberazione indicata in epigrafe la Commissione di Garanzia istituita dall'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n.146, in occasione di uno sciopero proclamato in data 30 ottobre 1997 dall'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (ANMA) ed attuato dai magistrati suddetti nel novembre successivo, con assicurazione della sola attività relativa ai procedimenti cautelari ed alla trattazione delle cause elettorali, ha sottolineato in primo luogo che la l.n. 146/1990, all'art.2, lett.a), individua "l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione" come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima, con la conseguenza che le prescrizioni suddette si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere - a titolo professionale od onorario - funzioni giudiziarie, sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del pubblico ministero (presso giudici ordinari o speciali).

Con specifico riferimento alle modalità proprie della proclamazione dello sciopero in questione ("per la prima volta assoggettata a valutazione ai sensi dell'art.13, lett.c), l.n.146/90" ), la Commissione ha ritenuto anzitutto di non procedere, nel caso in esame, ad una valutazione negativa; ed ha, poi, osservato che un passaggio essenziale per la piena applicazione dei precetti della legge suddetta all'attività dei magistrati è rappresentato dalla definizione - a mezzo di accordi ex art.2 l.cit. o, residualmente, di codici unilateralmente adottati dalle organizzazioni sindacali - delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di scioperi, accordi e codici da sottoporre alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità ex art.13 lett.a) l. cit.

Ha auspicato, quindi, la conclusione di accordi o, in assenza di questi, di codici unilaterali di individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, per le varie categorie di magistrati e la trasmissione di tali atti alla Commissione, ai fini su indicati.

Ha disposto, infine, la trasmissione di tale delibera, tra gli altri, al Consiglio Superiore della Magistratura.

2.- Come è stato osservato dalla Commissione di garanzia nella deliberazione in precedenza riassunta, è indubbio che, al fine della salvaguardia di beni essenziali costituzionalmente protetti, l'amministrazione della giustizia è ricompresa tra i servizi pubblici essenziali disciplinati dalla legge n.146 del 1990, sì che tutti i soggetti chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali sono tenuti, in caso di sciopero, al rispetto delle prescrizioni legali in tema di preavviso, durata e salvaguardia delle prestazioni essenziali, potendo essere altrimenti soggetti a sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dall'art.4 l.cit.

Quanto, in particolare, alla concreta individuazione delle modalità dello sciopero (relativamente al preavviso, alla durata, ma soprattutto alla erogazione delle prestazioni indispensabili), va rilevato, alla stregua della disciplina introdotta dalla legge n.146 del 1990:

a) che, in via prioritaria, essa - in un'ottica ispirata all'*etica del consenso* - è affidata alla via contrattuale, la quale, pur dovendo, beninteso, attenersi alle direttive di carattere generale al riguardo fissate dal legislatore (art.2, comma 1), chiama in causa, ad ogni modo, ruolo e competenze delle organizzazioni rappresentative dei dipendenti la cui astensione dal lavoro investa uno dei servizi pubblici essenziali;

b) e che, in assenza di un accordo tra le parti, vengono in rilievo i "codici di autoregolamentazione sindacale", i quali dovranno assicurare, in ogni caso, un livello di prestazioni tale da salvaguardare i diritti fondamentali della persona (art.19, comma 2) e che sono anch'essi sottoposti alla valutazione di idoneità, rispetto a tali fini, da parte della Commissione di garanzia.

3.- Stante tale quadro normativo - che, per quanto qui interessa, oggettivamente sollecita l'iniziativa delle associazioni nazionali dei magistrati amministrativi ed ordinari (ANMA ed ANMI), in vista della conclusione dei ripetuti accordi ovvero della predisposizione di idonei codici di autoregolamentazione -, appare evidente che nessuna competenza può in merito riconoscersi, in via preventiva, al Consiglio Superiore della Magistratura, il cui intervento finirebbe inevitabilmente per incidere sull'autonomia che, sia pure entro le coordinate da esso tracciate, il legislatore del 1990 ha inteso attribuire alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

Per queste ragioni, il Consiglio

ha deliberato

di prendere atto della deliberazione della Commissione di Garanzia in data 23 aprile 1998 e della successiva nota del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio, che ha trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura la deliberazione suddetta."